

Allegato A

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA L'AGENZIA PER L'INNOVAZIONE NEL SETTORE AGROALIMENTARE E DELLA PESCA "MARCHE AGRICOLTURA PESCA" (AMAP) E LA REGIONE MARCHE PER LA DISCIPLINA DELL'UTILIZZO DEL PERSONALE DIPENDENTE REGIONALE

TRA

l'Agenzia per l'innovazione nel settore Agroalimentare e della Pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP)-C.F. 01491360424 con sede ad Osimo Stazione (AN), Via dell'Industria, n.1, legalmente rappresentata dal Direttore dott. Andrea Bordoni

E

la Regione Marche, con sede ad Ancona, in via Gentile da Fabriano n. 9, C.F. 80008630420, rappresentata da Daniela Del Bello nella sua qualità di dirigente della Direzione Risorse umane e strumentali;

Premesso che:

- la legge regionale 12 maggio 2022, n. 11 ha trasformato l'Agenzia regionale per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM) in ente pubblico non economico denominato per l'Agenzia per l'innovazione nel settore agroalimentare e della pesca "Marche Agricoltura Pesca" (AMAP) quale strumento operativo della Giunta regionale nei settori agricolo, compreso l'allevamento, agroalimentare, forestale, e della pesca dotato di personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia amministrativa, organizzativa, contabile e gestionale, sottoposta alla vigilanza e controllo da parte della Giunta regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale n. 13 del 2004;
- l'articolo 11 della sopra citata legge regionale ha stabilito al comma 1, che l'AMAP dispone di una propria dotazione organica determinata sulla base di criteri fissati dalla Giunta regionale e dispone di personale proprio al quale si applica lo stato giuridico ed economico del Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto Funzioni locali;
- l'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs. n. 165/2001 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- l'articolo 23 bis del D.Lgs. n. 165/2001, al comma 7, prevede che sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private;
- l'AMAP rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 ex L.R. n. 11/2022,;
- la D.G.R. n. 1570 del 28 novembre 2022 ha approvato le linee di indirizzo in materia di organizzazione e funzionamento dell'AMAP e ha disposto la proroga dell'incarico di Direttore;
- la D.G.R. n. 1748 del 19.12.2022 ha determinato i criteri per la definizione della dotazione organica dell'AMAP ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge regionale n.11/2022;

Ritenuto che

- una gestione efficace ed efficiente dei settori agricolo, compreso l'allevamento, agroalimentare, forestale, e della pesca non possa non esplicarsi sulla base di una leale collaborazione di tutti i soggetti, a vario titolo coinvolti nella organizzazione amministrativa delle strutture preposte ai corrispondenti compiti istituzionali;
- l'Agenzia in qualità di ente regionale strumentale e la Regione, quale ente esponenziale degli interessi della collettività, intendono contribuire alla maggiore efficienza delle attività nei settori sopra citati di propria competenza e, conseguentemente, al miglioramento degli interventi.

Le parti, sopra identificate, convengono e stipulano quanto segue:

#### **Art. 1 (Premessa)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

#### **Art. 2 (Oggetto)**

La presente convenzione disciplina il rapporto tra la l'AMAP e la Regione Marche per l'utilizzo di un dipendente del ruolo regionale, finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune inerenti il servizio Gestione delle attività di analisi di laboratorio chimico, microbiologico e sensoriale della sede di Jesi.

In particolare dovranno essere svolte attività di analisi e di supporto nell'ambito di matrici ambientali come il terreno e l'acqua attività, di analisi e di supporto all'individuazione di un profilo analitico adeguato ai fini sia di utili informazioni di natura agronomica che di sostenibilità ambientale anche attraverso l'interpretazione degli esiti analitici

#### **Art. 3 (Modalità di esecuzione)**

Il soggetto per cui si richiede la messa a disposizione è Edoardo Bartolucci.

Lo stesso sottoscrive la presente convenzione, alle condizioni in essa specificate, per accettazione.

Il Direttore Amap redigerà una relazione contenente i risultati conseguiti a supporto del buon esito delle attività svolte da trasmettere ai competenti uffici regionali entro il termine utile per la corresponsione del trattamento economico accessorio, secondo le regole e le quote previste per il personale Amap, che sono a carico della stessa Agenzia.

Le parti si impegnano reciprocamente a fornire tempestivamente tutte le informazioni, i dati e i documenti utili e necessari allo svolgimento delle azioni oggetto della presente convenzione.

#### **Art. 4 (Gestione del personale)**

Il dipendente Edoardo Bartolucci assegnato alla Direzione generale, centro Agrochimico sede di Jesi sarà destinato alla esecuzione delle attività di cui all' articolo 2.

Il dipendente resta nella dotazione organica della Regione Marche e tutti gli adempimenti connessi alla gestione del rapporto di lavoro sono a carico dell'AMAP.

Le assenze per malattia dovranno essere comunicate dal dipendente interessato alla PO del servizio di assegnazione e al proprio Dirigente/Direttore, e la documentazione relativa alla malattia dovrà essere inoltrata alla competente struttura regionale, contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione alla Regione.

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale il dipendente è tenuto ad effettuare apposita comunicazione, inviando una relazione descrittiva dell'accaduto al competente Ufficio dell'AMAP al quale dovrà essere trasmessa anche la pertinente certificazione medica; contestualmente il lavoratore ne darà comunicazione alla Regione.

Qualora vi fossero infrazioni del codice disciplinare commesse dal personale temporaneamente assegnato, il dirigente del servizio di assegnazione provvederà a darne comunicazione alla Regione Marche - nei termini di cui all' art. 55-bis del D.Lgs. n. 165/2001. L'Agenzia si impegna ad assicurare presso i propri uffici il rispetto delle norme in materia di sicurezza del lavoro e dei diritti soggettivi del personale assegnato.

Le assegnazioni del suddetto personale, operate in attuazione della presente convenzione, non costituiscono il sorgere, a nessun titolo, di rapporto di lavoro con l'AMAP.

#### **Art. 5**

##### **(Oneri economici)**

il trattamento economico complessivo (fondamentale e accessorio nella misura prevista dalla contrattazione decentrata Amap) del dipendente temporaneamente assegnato viene corrisposto direttamente dalla Giunta regionale; al termine del periodo di assegnazione l'Agenzia provvederà al rimborso delle somme erogate.

Ai fini della corresponsione del trattamento economico correlato alla valutazione della performance, il Direttore dell'AMAP dovrà esplicitare gli obiettivi da realizzare a sistema, coerenti con le attività assegnate riconducibili a quelle indicate all'articolo 2 e dovrà inviare al competente Ufficio della Regione sia gli obiettivi da realizzare che una relazione valutativa, con i tempi e le modalità previsti dal sistema di misurazione e valutazione della performance della Regione Marche.

Tra gli oneri economici assunti dall'AMAP dovranno figurare le coperture assicurative INAIL, nonché quelle relative alla responsabilità civile verso terzi.

#### **Art. 6**

##### **(Formazione)**

L'Agenzia si impegna a seguire ed assicurare la formazione e l'aggiornamento professionale del personale temporaneamente assegnato, assicurando la partecipazione dello stesso personale al programma formativo regionale nonché a percorsi di aggiornamento professionale nel rispetto delle regole e delle quote fissate dalla competente struttura regionale.

#### **Art. 7**

##### **(Decorrenza e durata)**

La presente convenzione decorre dal 1° febbraio 2023 senza soluzione di continuità con la precedente assegnazione temporanea ed ha la durata di 5 mesi fino al 30/06/2023, per n. 36 ore settimanali.

Ciascuna delle parti può, per iscritto e dando un preavviso di almeno 15 giorni, risolvere la presente convenzione anticipatamente rispetto alla scadenza fissata nel primo capoverso, indicandone le ragioni.

#### **Art. 8**

##### **(Trattamento dei dati personali e riservatezza)**

Le parti si impegnano a trattare i dati personali di reciproca provenienza unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE n.679/2016.

Le parti si impegnano altresì a osservare e a far osservare la riservatezza su dati, fatti o circostanze di cui verranno a conoscenza per le attività connesse alla realizzazione della presente convenzione.

**Art. 9  
(Controversie)**

Le parti convengono che per qualsiasi controversia, comunque derivante dall'esecuzione della presente convenzione, il foro competente in via esclusiva è quello di Ancona.

**Art. 10  
(Bollo e registrazione)**

La presente convenzione sarà registrata, solo in caso d'uso, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del DPR 26 ottobre 1972, n. 634 e s.m.i.

Le spese di bollo sono a totale carico della Regione Marche.

Per la Regione Marche

Per l'AMAP

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 ss.mm.ii e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa*